

374.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 8 – Articolo 9 ed emendamenti) . | 24 |
| Missioni valedoli nella seduta del 17 giugno 1998 | 3 | (Sezione 9 – Articolo 10 ed emendamenti) | 26 |
| Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3, 4 | (Sezione 10 – Articolo 11 ed emendamenti) | 26, 27 |
| Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente) | 4 | (Sezione 11 – Articolo 12 ed emendamenti) | 28 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 4, 5 | (Sezione 12 – Articolo 13 ed emendamenti) | 29 |
| Richiesta ministeriale di parere parlamentare | 5 | (Sezione 13 – Articolo 14 ed emendamenti) | 36 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 | (Sezione 14 – Articolo 15 ed emendamenti) | 36, 37 |
| Proposte di legge nn. 169-300-396-918-1867-2086-2973 | 6 | (Sezione 15 – Articolo 16 ed emendamenti) | 37 |
| (Sezione 1 – Articolo 2 ed emendamenti) . | 6 | (Sezione 16 – Articolo 17 ed emendamenti) | 38 |
| (Sezione 2 – Articolo 3 ed emendamenti) . | 10, 11 | (Sezione 17 – Articolo 18 ed emendamenti) | 40 |
| (Sezione 3 – Articolo 4 ed emendamenti) . | 12 | (Sezione 18 – Articolo 19 ed emendamenti) | 41 |
| (Sezione 4 – Articolo 5 ed emendamenti) . | 15 | (Sezione 19 – Articolo 20, emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 41, 42 |
| (Sezione 5 – Articolo 6 ed emendamenti) . | 18 | (Sezione 20 – Articolo 21 ed emendamenti) | 42, 43 |
| (Sezione 6 – Articolo 7 ed emendamenti) . | 19 | (Sezione 21 – Articolo 22 ed emendamenti) | 43, 44 |
| (Sezione 7 – Articolo 8, emendamenti ed articolo aggiuntivo) | 23 | (Sezione 22 – Ordini del giorno) | 44 |
| | | Interrogazioni a risposta immediata | 49 |
| | | (Sezione 1 – Attuazione dei provvedimenti tesi a favorire l'occupazione giovanile) | 49 |
| | | (Sezione 2 – Iniziative diplomatiche a sostegno della Grecia nella questione di Cipro) | 49 |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (Sezione 3 – Informazione dei risparmiatori nel processo di privatizzazione dell'Eni) | 50 | Interpellanza ed interrogazioni | 53 |
| (Sezione 4 – Aumento del ticket sui farmaci e la gratuità della cura Di Bella) | 50 | (Sezione 1 – Fenomeni separatisti in Europa) | 53 |
| (Sezione 5 – Interventi per le imprese che investono nel Mezzogiorno) | 51 | (Sezione 2 – Condanna di membri della direzione del partito Herri Batasuna) | 53 |
| (Sezione 6 – Interventi per lo sviluppo e l'occupazione) | 51 | (Sezione 3 – Arresto dell'equipaggio del motopeschereccio Francesco Saverio) | 54 |
| (Sezione 7 – Iniziative per la soluzione della crisi nel Kosovo) | 52 | (Sezione 4 – Mantenimento dell'ordine pubblico in Albania) | 54 |
| (Sezione 8 – Processo di privatizzazione dell'Eni) | 52 | (Sezione 5 – Modalità di redazione della risposta all'interrogazione n. 4-10193) | 55 |
| (Sezione 9 – Dichiarazioni del sottosegretario Corleone sulla procreazione medicalmente assistita) | 52 | (Sezione 6 – Impiego di personale specializzato della Marina militare per lo sgombero di fondali in Albania) | 56 |

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 17 giugno 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Brugger, Burlando, Calzolaio, De-tomas, Dini, Fantozzi, Finocchiaro Fidelbo, Maccanico, Marongiu, Martusciello, Mattioli, Molinari, Napoli, Pennacchi, Prodi, Rizzi, Rosso, Sales, Scozzari, Sinisi, Sorriero, Stradella, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vendola, Vigneri, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 16 giugno 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

TASSONE ed altri: « Concessione di un contributo annuo dello Stato alla fondazione per non vedenti "Ezio Galiano" di Catanzaro » (4991);

PAOLO RUBINO e PECORARO SCANIO: « Disposizioni in favore delle aziende agricole delle regioni Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia colpite da calamità naturali » (4992);

GAMBATO: « Modifiche alle legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione da parte di persone non coniugate o separate » (4993);

GAMBATO ed altri: « Disciplina della raccolta del risparmio spontaneo effettuata dalle associazioni di fatto denominate "case peote" » (4994).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 16 giugno 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

MIGLIORI: « Modifiche alla Costituzione concernenti la forma di Stato » (4995).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 giugno 1998 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro per le politiche agricole:

« Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico » (4989).

Sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal Senato.

In data 16 giugno 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 3108. — « Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell'Europa orientale » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4990).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MALGIERI ed altri: « Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente la tutela della salute e il diritto all'attività sportiva e ricreativa » (4862) *Parere delle Commissioni VII e XII;*

II Commissione (Giustizia):

« Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali » (4964) *Parere delle Commissioni I e XIV;*

VIII Commissione (Ambiente):

PIVETTI e TERESIO DELFINO: « Norme per l'istituzione dell'Autorità di bacino del Lago Maggiore e per un organico programma di interventi di tutela delle acque » (4658) *Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XIII;*

SCALIA: « Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi » (4854) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, IX, X, XI e XII;*

XI Commissione (Lavoro):

« Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario » (4932) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento);*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 251-431-744-1619-1648-2019. — Senatori DI IORIO ed altri; CARCARINO ed altri; LAVAGNINI; SERVELLO ed altri; DI IORIO ed altri; TOMASSINI ed altri: « Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della vigilanza e dell'ispezione nonché della professione ostetrica » (*approvata in un testo unificato dal Senato*) (4980) *Parere*

delle Commissioni I, II, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), XI e XIV;

Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente):

TURRONI ed altri: « Istituzione del Ministero del territorio e dell'ambiente » (519) *Parere delle Commissioni V, VI, VII (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento), IX, X e XIII;*

Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura):

S. 1496. — « Modifiche e integrazioni delle leggi in materia di diritto d'autore » (*approvato dalla II Commissione permanente del Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 1496 e 2157*) (4953) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX, X e XIV;*

Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

MARONI ed altri: « Delega al Governo per l'introduzione di principi di perequazione del sistema tributario » (4845) *Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

PROPOSTA D'INCHIESTA PARLAMENTARE — ORESTE ROSSI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'Acna di Cengio » (doc. XXII, n. 43) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII.*

**Trasmisione
dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 10 giugno 1998, ha trasmesso,

ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 7 agosto 1997, n. 270, la prima relazione sullo stato di attuazione della citata legge recante norme per gli interventi relativi ai percorsi giubilari e ai pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro della finanze, con lettera del 15 giugno 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea GIANNOTTI ed altri n. 9/4274/13, concernente la possibilità di esentare dall'IVA le cessioni a titolo gratuito effettuate a favore delle popolazioni delle regioni Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici, nonché dalle « imposte SIAE » gli spettacoli benefici organizzati ai medesimi fini, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 16 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decre-

to-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 12 giugno 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sul piano di riparto dello stanziamento di cui al capitolo 2110 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1998, concernente contributi ad enti e ad altri organismi. Alla richiesta sono allegati i rendiconti sull'attività svolta dagli enti interessati.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 7 luglio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTE DI LEGGE: CORLEONE ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (169); SCALIA E PROCACCI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (300); BRUNETTI E MORONI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (396); ALOI: NORME PER LA TUTELA DELL'IDENTITÀ NAZIONALE DELLE MINORANZE ETNICO-LINGUISTICHE GRECANICHE ED ALBANESI NELLA REGIONE CALABRIA (918); RODEGHIERO ED ALTRI: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (1867); MASSA ED ALTRI; NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2086); TERESIO DELFINO: NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE (2973)

(A. C. 169 — sezione 1)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.

2. La Repubblica adotta, altresì, a favore delle comunità Rom e Sinti presenti sul territorio italiano, misure di particolare tutela adeguate alle loro peculiari caratteristiche storico-culturali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2. — 1. Secondo le disposizioni dell'articolo 6 della Costituzione e in ap-

plicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992, la Repubblica tutela le lingue e le culture minoritarie secondo l'articolo 1 della Carta di Strasburgo.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo le disposizioni degli articoli 3 e 6.

* **2. 61.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione dell'articolo 6 *con le seguenti:* Secondo il dettato disposto dagli articoli 3 e 6.

* **2. 63.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione *con le seguenti:* Secondo le disposizioni.

2. 62. Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1 sostituire le parole: In attuazione con le seguenti: Secondo.

2. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 dopo le parole: dell'articolo 6 della Costituzione aggiungere le seguenti: in applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie siglata dagli Stati membri del Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. 3. Migliori, Menia, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sopprimere le parole: in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali.

2. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni albanesi sino alla fine del comma, con le seguenti: degli idiomi minoritari secondo l'articolo 1 della carta di Strasburgo.

2. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 sostituire le parole da: la lingua e la cultura sino alla fine del comma con le seguenti: con apposite norme le minoranze linguistiche.

2. 14. Fragalà.

Al comma 1 sostituire da: e la cultura fino alla fine del comma con le seguenti: delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 15. Menia, Selva.

Al comma 1 sopprimere le parole: delle popolazioni.

2. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole da: delle popolazioni fino alla fine del comma con le seguenti: delle minoranze presenti sul territorio dello Stato.

2. 16. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire la parola: popolazioni con la seguente: comunità.

2. 6. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: popolazioni aggiungere la seguente: stanziali.

2. 7. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al primo comma dopo la parola: popolazioni aggiungere la seguente: di origine.

2. 65. Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: albanesi fino alla fine del comma, con le seguenti: di origine diversa dall'italiano.

2. 17. Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole da: e croate, fino alla fine del comma, con le seguenti: , croate, francesi, franco-provenzali, friulane, ladine, occitane e sarde.

2. 11. Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: il franco provenzale fino alla fine del comma.

2. 18. Menia, Selva.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale aggiungere le seguenti: il piemontese.

- 2. 8.** Borghezio, Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la parola: il franco-provenzale aggiungere le seguenti: il veneto.

- 2. 9.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi, Dozzo, Calzavara.

Al comma 1, sopprimere le parole: il ladino.

- 2. 19.** Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: l'occitano con le seguenti: il provenzale-occitano

- 2. 64.** Teresio Delfino, Niedda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e il sardo.

- 2. 20.** Menia, Selva.

Al comma 1, dopo la parola: sardo aggiungere le seguenti: e il veneto.

- * **2. 12.** Giovanardi.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il veneto.

- * **2. 47.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il calabro-lucano.

- 2. 21.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il crotonese.

- 2. 22.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il logudorese.

- 2. 23.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il teatino.

- 2. 24.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il vicentino.

- 2. 25.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il belumat.

- 2. 26.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il campidanese.

- 2. 27.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il veneziano.

- 2. 28.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'osco.

- 2. 29.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il sannita.

- 2. 30.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il carnico.

- 2. 31.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il romagnolo.

- 2. 32.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il piceno.

- 2. 33.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il fermano.

- 2. 34.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il truentino.

- 2. 35.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'irpino.

- 2. 36.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il napoletano.

- 2. 37.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'istro-veneto.

- 2. 38.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il tergestino.

- 2. 39.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il marsicano.

- 2. 40.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il maceratese.

- 2. 41.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il sublacense.

- 2. 42.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il fiorentino.

- 2. 43.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il toscano.

- 2. 44.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'urbinate.

- 2. 45.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il piemontese.

- 2. 46.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il ciociaro.

- 2. 48.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il romanesco.

- 2. 49.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il lucano.

- 2. 50.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il siciliano.

- 2. 51.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'abruzzese.

- 2. 52.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il bergamasco.

- 2. 53.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il calabrese.

- 2. 54.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: l'eugubino.

- 2. 55.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il dalmatico.

- 2. 56.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il tuderte.

- 2. 57.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il nussino.

- 2. 58.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Al comma 1, dopo le parole: il sardo aggiungere le seguenti: il comegliano.

- 2. 59.** Menia, Migliori, Cola, Fragalà, Nania, Selva, Armaroli.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È obbligatorio lo studio della lingua latina nelle scuole medie inferiori e superiori.

- 2. 60.** Menia, Selva.

Sopprimere il comma 2.

- *2. 13.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Serra, Nuccio Carrara.

Sopprimere il comma 2.

- *2. 70.** Fontan, Cavaliere, Luciano Dussin, Fontanini, Stucchi.

(A. C. 169 – sezione 2)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso

previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 2. Menia, Selva.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, premettere al primo comma dell'articolo 21 il seguente:

1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

3. 8. Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3. — 1. La Repubblica promuove, a condizione di reciprocità con gli Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2 diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative

comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1 sopprimere le parole da: modi e nelle forme fino a: apposite convenzioni e.

3. 3. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole: e perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri.

3. 9. Boato.

Al comma 1 sostituire le parole da: perseguendo condizioni di reciprocità con gli Stati esteri, con le seguenti: a condizioni di reciprocità con i relativi Stati esteri.

3. 7. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Al comma 1 sostituire le parole: e perseguendo, con le seguenti: a condizioni.

3. 1. Migliori, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1 sostituire la parola: perseguendo con le seguenti: solo ed esclusivamente a.

3. 5. Menia.

Al comma 1 sostituire la parola: perseguendo con la seguente: a.

3. 6. Menia.

Al comma 1 sopprimere le parole da: diffuse all'estero, fino alla fine del comma.

3. 4. Fragalà.

(A. C. 169 — sezione 3)**ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche previste dalla presente legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.

2. Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio comunale insista comunque una minoranza linguistica, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 4.**

Sopprimerlo.

4. 30. Menia.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4. - 1. La delimitazione dell'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle lingue e delle culture regionali o minoritarie è rimessa alla Regione, che ne disciplina con legge il procedimento di adozione con il consenso dei comuni interessati, su richiesta di almeno

il 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero dei due terzi dei consiglieri comunali.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

4. 31. Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La Regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 13. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È compito della Regione delimitare, con apposito decreto, l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 12. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: dell'ambito territoriale aggiungere le seguenti: e subcomunale.

4. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere la seguente: storiche.

4. 60. La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: è adottata con le seguenti: deve essere adottata.

4. 25. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: è adottata con le seguenti: sarà adottata.

4. 32. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: è adottata con le seguenti: viene adottata.

4. 33. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: della Giunta regionale.

***4. 14.** Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: della Giunta regionale.

***4. 30.** Boato.

Al comma 1 sostituire le parole: del Consiglio provinciale con le seguenti: con decreto del Presidente della Giunta regionale.

4. 50. Boato.

Al comma 1 sostituire le parole: dal Consiglio provinciale sino alla fine del comma con le seguenti: dalla Regione che disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

4. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: sentiti i comuni interessati con le seguenti: con il consenso dei comuni interessati.

4. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici per cento con le seguenti: la metà.

4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici con le seguenti: cinquanta.

4. 15. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: quindici con le seguenti: quarantacinque.

4. 16. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: quindici con le seguenti: quaranta.

4. 17. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trentacinque.

4. 18. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trentatre.

4. 19. Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.

4. 20. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque.

***4. 9.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venticinque.

***4. 34.** Teresio Delfino.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.

- 4. 21.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.

- 4. 22.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole da: di un terzo sino alla fine del comma con le seguenti: della metà dei consiglieri comunali dei comuni interessati.

- 4. 4.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: la metà.

- 4. 24.** Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: quattro quinti.

- 4. 23.** Menia, Selva.

Al comma 1, sostituire le parole: un terzo con le seguenti: due terzi.

- 4. 10.** Menia, Migliori, Selva.

Al comma 1, secondo periodo aggiungere dopo le parole: dei consiglieri comunali le seguenti: appartenenti alla minoranza linguistica.

- 4. 26.** Migliori, Menia, Armaroli, Fragalà, Cola.

Sopprimere il comma 2.

- 4. 11.** Menia, Selva.

Al comma 2, dopo le parole: una minoranza linguistica aggiungere le seguenti: ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 2.

- 4. 5.** Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: dettate.

- 4. 27.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: individuate.

- 4. 28.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire la parola: previste con la seguente: sancite.

- 4. 29.** Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Per la minoranza friulana nella provincia di Venezia, l'area è identificata con il territorio individuato per le medesime finalità della Regione Friuli-Venezia Giulia con legge regionale 22 marzo 1996, n. 15.

- 4. 6.** Fontanini, Fontan, Cavaliere, Dussin, Stucchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. In occasione del prossimo censimento della popolazione del 2001, gli abitanti della provincia di Belluno per la loro appartenenza all'area ladina-dolomitica, possono dichiarare, al pari delle province di Trento e di Bolzano, la loro appartenenza ad un gruppo etno-linguistico diverso da quello istituzionale.

- 4. 7.** Bampo, Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'Unione Generale Ladina, od altro organismo equipollente unanimemente concordato, è riconosciuta come organo di coordinamento e di proposta della minoranza linguistica ladina-dolomitica delle province di Trento, Bolzano, Belluno.

4. 8. Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi, Calzavara.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

2-bis. Quando le minoranze linguistiche di cui all'articolo 2 della presente legge si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.

4. 61. La Commissione.

(A. C. 169 — sezione 4)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, oltre all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

2. Nelle scuole materne ed elementari sono assicurati l'alfabetizzazione anche nella lingua della minoranza, nonché l'in-

segnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali. Nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'insegnamento anche della lingua della minoranza.

3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, stabiliscono tempi di svolgimento e metodologie delle attività didattiche e integrative concernenti l'educazione linguistica, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati, avvalendosi, ove necessario, anche di esperti locali, che abbiano comprovati requisiti specifici, per incarichi temporanei.

4. Qualora i genitori non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 20. Menia.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

ART. 5. — 1. Nelle scuole elementari e secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, per gli interessati, oltre alla lingua italiana, anche della lingua locale.

2. I genitori che intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui al comma 1, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sostituire gli articoli 5, 6 e 7 con i seguenti.

ART. 5

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 4, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.

2. Le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della presente legge, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 2 1, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curricolare complessivo definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali, stabilendone i tempi, le metodologie, nonché i criteri di valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.

3. Le medesime istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente che in forma associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione

e sviluppo, di cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge e perseguono attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.

4. Le iniziative previste ai commi 2 e 3 sono realizzate dalle medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite nel medesimo comma quelle di cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma 5 dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si tiene conto delle priorità aggiuntive di cui al presente comma.

5. Al momento della preiscrizione i genitori comunicano alla scuola interessata se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.

ART. 6

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nel precedente articolo 5 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica ai sensi degli articoli 2 e 4 della presente legge. Per la realizzazione dei progetti è autorizzata la spesa di 2 miliardi annui a decorrere dall'anno finanziario 1999.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

5. 30 La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

5. 21. Fragalà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nelle scuole materne dei comuni di cui al precedente articolo, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, oltre alla lingua italiana, della lingua locale per chi ne faccia richiesta; nelle scuole elementari, per chi ne fa richiesta, deve essere garantita l'alfabetizzazione oltre che nella lingua italiana, anche nella lingua locale.

5. 6. Migliori.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Nelle scuole materne dei comuni di cui al precedente articolo, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento, oltre alla lingua italiana, della lingua locale per chi ne faccia richiesta.

5. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'educazione linguistica con le seguenti: il piano studi.

5. 7. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prevede con la seguente: comprende.

5. 8. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: prevede con le seguenti: deve prevedere.

5. 9. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per lo svolgimento delle attività educative.

5. 10. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Sopprimere il comma 2.

5. 11. Menia, Migliori.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Nelle scuole materne ed elementari, per chi ne fa richiesta, deve essere garantita l'alfabetizzazione oltre che nella lingua italiana, anche nella lingua locale.

5. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: fornito.

5. 12. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: assicurato.

5. 13. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: previsto con la seguente: garantito.

5. 14. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a richiesta degli interessati.

5. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Sopprimere il comma 3.

5. 15. Menia.

Al comma 3, sopprimere le parole da: avvalendosi sino alla fine del comma.

5. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Provveditore agli studi dispone le assegnazioni dei docenti che conoscono la lingua, la letteratura, la cultura, la storia della minoranza tutelata, secondo apposite graduatorie, e provvedono ai necessari trasferimenti di personale nei casi in cui non sia possibile dare luogo a sostituzione da parte di altri docenti.

5. 16. Aloï, Fino, Valensise.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I genitori che intendono o non intendano avvalersi per i propri figli delle misure di cui ai commi 1 e 2, ne informano la scuola interessata al momento della preiscrizione.

5. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 4, sostituire la parola: intendano con la seguente: desiderino.

5. 17. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 4, sostituire la parola: intendano con la seguente: vogliono.

5. 18. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

Al comma 4, sostituire la parola: avvalersi con la seguente: usufruire.

5. 19. Migliori, Menia, Cola, Selva, Armaroli, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

1. Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado dei comuni di cui all'articolo 4 è obbligatorio l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Nello svolgimento dell'insegnamento di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche autonome esercitano le attribuzioni previste dall'articolo 5, comma 3. Le stesse, sia singolarmente sia in forma associata, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti, anche nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, ai sensi dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

ART. 6. — 1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui all'articolo 4 è

facoltativo l'insegnamento della cultura e delle tradizioni delle minoranze linguistiche nell'ambito delle discipline individuate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio dell'autonomia didattica.

2. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le istituzioni scolastiche adottano, anche attraverso forme associative, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e perseguono attività di formazione e di aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime. A tale scopo le medesime istituzioni possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del 1997.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

6. 1. Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: obbligatorio con la seguente: facoltativo.

6. 2. Menia.

Sopprimere il comma 3.

6. 4. Fragalà, Menia.

Al comma 3, sostituire la parola: iniziative con la seguente: attività.

6. 5. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nel campo con le seguenti: nell'area.

6. 6. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

6. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: possono stipulare convenzioni aggiungere le seguenti: con le strutture universitarie delle regioni interessate.

6. 7. Crema.

(A. C. 169 — sezione 6)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i criteri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6 e può promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle popolazioni di cui all'articolo 2.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 47. Menia.

Sostituire gli articoli 7, 8, 9 e 10 con il seguente:

ART. 7 — 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i cri-

teri generali per l'attuazione delle misure contenute negli articoli 5 e 6.

2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e può promuovere fino alla fine del comma.

7. 46. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: con propri decreti.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: indica aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica con appositi decreti congiunti.

7. 48. Crema.

Al comma 2, sostituire la parola: trasmessi con la seguente: inviati.

7. 1. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

7. 2. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: esprimersi con la seguente: pronunciarsi.

7. 3. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centoventi.

7. 4. Menia.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: centouno.

7. 5. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cento.

7. 6. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantanove.

7. 7. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantotto.

7. 8. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantasette.

7. 9. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantasei.

7. 10. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantacinque.

7. 11. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantaquattro.

7. 12. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantatre.

7. 13. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantadue.

7. 14. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novantuno.

7. 15. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.

7. 16. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantanove.

7. 18. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantotto.

7. 19. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantasette.

7. 20. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantasei.

7. 21. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantacinque.

7. 22. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantaquattro.

7. 23. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantatre.

7. 24. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantadue.

7. 25. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottantuno.

7. 26. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: ottanta.

7. 27. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantanove.

7. 28. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantotto.

7. 29. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantasette.

7. 30. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantasei.

7. 31. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantacinque.

7. 32. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantaquattro.

7. 33. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantatre.

7. 34. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantadue.

7. 35. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settantuno.

7. 36. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: settanta.

7. 37. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantanove.

7. 38. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantotto.

7. 39. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantasette.

7. 40. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantasei.

7. 41. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantacinque.

7. 42. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantatre.

7. 43. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantadue.

7. 44. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: sessantuno.

7. 45. Migliori, Menia, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

(A. C. 169 — sezione 7)**ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 8.**

1. Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 8.**

Al comma 1 sostituire le parole: Ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia, *con le seguenti:* Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio.

8. 7. La Commissione

Al comma 1, sostituire la parola: assumono *con le seguenti:* possono assumere.

8. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire la parola: corsi *con la seguente:* attività.

8. 2. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, sostituire le parole: ad agevolare *con le seguenti:* a favorire.

8. 3. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. Presso le Università delle Regioni Calabria, Puglia e Sicilia sono istituiti appositi corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica e grika.

Nella Regione Calabria si provvede a quanto sopra utilizzando le già esistenti strutture costituite dall'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e dal Collegio Italo-Albanese di San Demetrio Corone.

8. 4. Aloï, Fino, Lo Porto, Poli Bortone, Valensise.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

1-bis. Presso le Università della Regione Calabria è istituito l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, al quale è attribuito il compito di incentivare la diffusione delle rispettive culture, organizzare corsi di formazione e di aggiornamento didattico per insegnanti, promuovere seminari e convegni, curare la pubblicazione di materiale ritenuto idoneo e necessario per il conseguimento delle finalità dell'Istituto stesso.

8. 5. Aloï, Fino, Valensise.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

« ART. 8-bis.

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, relativamente alla tutela dell'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi, le università delle regioni Calabria, Puglia e Sicilia, istituiscono corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica e grika. Per tali scopi,

presso la regione Calabria si possono utilizzare le strutture dell'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni con sede in Bova Marina e del Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone.

2. È istituito presso la Regione Calabria l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici con il compito di favorire la diffusione delle relative culture.

3. La Regione Calabria provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad individuare la sede dell'Istituto di cui al comma 2, nonché ad organizzare il suo funzionamento.

8. 01. Aloj, Valensise, Poli Bortone, Fino.

(A. C. 169 — sezione 8)

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana.

4. Producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Giovanardi.

Al comma 1, sostituire la parola: membri con componenti.

9. 8. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: usare con utilizzare.

9. 9. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , se i relativi statuti lo consentono.

9. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: solo se conosciuta da tutti i predetti membri.

9. 10. Menia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , purché sia presente un interprete.

9. 11. Menia.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Negli altri comuni l'uso del dialetto.

9. 7. Fontan, Cavaliere, Dussin, Fontanini, Stucchi.

Sopprimere il comma 2.

9. 12. Menia.

Al comma 2, sopprimere le parole: delle regioni.

9. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: e al Parlamento nazionale.

9. 2. Giovanardi.

Al comma 2, aggiungere infine le parole: se i relativi statuti lo consentono.

9. 5. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: ”, i quali complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata”.

9. 22. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Coloro che si avvalgano delle possibilità di cui al primo e secondo comma, garantiscono una immediata traduzione riassuntiva nella lingua ufficiale anche ai fini del comma 4.

9. 6. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, sostituire la parola: qualora *con la seguente:* quando.

9. 13. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sostituire la parola: qualora *con le seguenti:* nel caso in cui.

9. 14. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 3, sopprimere la parola: riassuntiva.

9. 21. La Commissione.

Al comma 3, sostituire la parola: riassuntiva *con la seguente:* integrale.

9. 16. Menia, Fragalà.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Producono effetti giuridici tanto gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana, quanto gli atti e deliberazioni redatti nella lingua ammessa a tutela .

9. 18. Teresio Delfino.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, gli atti individuali destinati ad uso pubblico e gli atti destinati ad una pluralità di uffici, qualora adottati nella lingua minoritaria, sono redatti anche in lingua italiana, che fa testo.

9. 19 Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana

9. 20. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono interamente a carico degli enti locali e degli altri organi interessati.

9. 17. Menia.

(A. C. 169 — sezione 9)**ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, il consiglio comunale può provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**ART. 10.**

Sopprimerlo.

10. 1. Menia.

Al comma 1, dopo la parola: oneri, aggiungere la seguente: interamente.

10. 2. Menia.

Al comma 1, sopprimere le parole: in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine.

10. 3. Menia.

Al comma 1, sopprimere le parole: di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché.

10. 4. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché con le seguenti: di propri atti nonché.

10. 5. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: , fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana. con le seguenti: . La redazione degli atti redatti in lingua ammessa a tutela avrà valore legale pari alla redazione in lingua italiana.

10. 6. Teresio Delfino.**(A. C. 169 — sezione 10)****ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 11.**

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Negli altri casi, davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello per uno dei comuni di cui all'articolo 4, il cittadino italiano che fa parte di una minoranza linguistica, ove egli lo richieda, è sentito nella sua lingua madre, eventualmente nominando un interprete, e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Tutti gli atti a lui indirizzati, successivamente alla richiesta, sono tradotti nella lingua ammessa a tutela.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 5. Menia.

Sostituire gli articoli 11, 12 e 13 con il seguente:

ART. 11 — 1. Nei comuni di cui all'articolo 4 è consentito ai cittadini che ne abbiano effettive necessità di usare oralmente, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, la lingua ammessa a tutela.

2. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni provvedono a proprie spese a garantire la presenza delle unità di personale strettamente necessarie a rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua ammessa a tutela.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

11. 6. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, può consentirsi, a seguito di convenzioni stipulate dagli enti locali interessati con le altre amministrazioni, l'uso orale della lingua ammessa a tutela.

11. 7. Menia.

Al comma 1, dopo le parole: dall'articolo 9 aggiungere le seguenti: , comma 4.

11. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1 sostituire le parole: è consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche con le seguenti: può consentirsi, a seguito di convenzioni stipulate dagli enti locali interessati con le amministrazioni pubbliche.

11. 12. Menia.

Ai commi 1 e 3 sostituire le parole: è consentito con le seguenti: può consentirsi, se finanziariamente ed organizzativamente possibile.

Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. I soggetti pubblici che provvedono all'applicazione del presente articolo se ne assumono interamente gli oneri.

11. 8. Menia.

Al comma 1 sostituire la parola: consentito con la seguente: permesso.

11. 9. Menia, Migliori, Selva, Armaroli, Nania, Cola, Fragalà.

Al comma 1 sopprimere le parole: e scritto.

11. 2. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'uso scritto se accompagnato in lingua italiana.

11. 14. Teresio Delfino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dall'applicazione del presente comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.

11. 20. La Commissione

Sopprimere il comma 2.

11. 10. Fragalà, Menia.

Al comma 2 sopprimere le parole: anche attraverso convenzioni con altri enti.

11. 3. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

A tal fine è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento affari regionali - un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, vengono ripartite annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni interessate.

11. 19. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

11. 11. Menia.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.

11. 18. La Commissione.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere infine le seguenti le parole: limitatamente ai comuni di cui all'articolo 4 e secondo le procedure di cui di seguito.

11. 4. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

11. 13. Boato.

(A. C. 169 - sezione 11)

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 12.

1. Nei comuni di cui all'articolo 4, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.

Sopprimerlo.

12. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara, Niccolini.

Al comma 1, sostituire le parole: possono deliberare con le seguenti: deliberano

12. 4 Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, sostituire la parola: deliberare con la seguente: stabilire.

12. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: deliberare con la seguente: decidere.

12. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: qualora esistenti.

12. 5. Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

(A. C. 169 — sezione 12)

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 13.

1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 4 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 4, i cognomi o nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il prefetto può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento è esente da spese e deve essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 13.

Sopprimerlo.

13. 3. Menia, Fragalà.

Al comma 1 primo periodo sopprimere le parole da: che fanno parte fino alle seguenti: medesimo articolo 4.

13. 1. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: residenti con la seguenti: che risiedono.

13. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: modificati con la seguente: cambiati.

13. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: prima della data di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: o ai quali sia stato impedito in passato di apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza.

13. 100. Zeller, Caveri, Brugger, Widmann, Detomas.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: della data di con le seguenti: del momento della

13. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, primo periodo sostituire la parola: adeguata con la seguente: idonea.

13. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: effetto con la seguente: efficacia.

13. 7. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: prestato con la seguente: dato.

13. 8. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale, corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

13. 9. Menia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: indicare con la seguente: contenere.

13. 10. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: presentata con la seguente: diretta.

13. 11. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del richiedente con le seguenti: dell'istante.

13. 12. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: a trasmetterla con le seguenti: ad inviarla.

13. 13. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: qualora con la seguente: se.

13. 14. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: unico con la seguente: solo.

13. 15. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

13. 16. Menia.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: reiezione con la seguente: rifiuto.

13. 17. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: relativo con la seguente: corrispondente.

13. 18. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: provvedimento con la seguente: atto.

13. 19. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: cento giorni.

13. 20. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantanove giorni.

13. 21. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantotto giorni.

13. 22. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantasette giorni.

13. 23. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantasei giorni.

13. 24. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantacinque giorni.

13. 25. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantaquattro giorni.

13. 26. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novantuno giorni.

13. 27. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

13. 28. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantotto giorni.

13. 29. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantasette giorni.

13. 30. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantasei giorni.

13. 31. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantaquattro giorni.

13. 32. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottantadue giorni.

13. 33. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: ottanta giorni.

13. 34. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantanove giorni.

13. 35. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantotto giorni.

13. 36. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantasette giorni.

13. 37. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantacinque giorni.

13. 38. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantatre giorni.

13. 39. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantadue giorni.

13. 40. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settantauno giorni.

13. 41. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: settanta giorni.

13. 42. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantanove giorni.

13. 43. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantotto giorni.

13. 44. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantasette giorni.

13. 45. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantasei giorni.

13. 46. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantacinque giorni.

13. 47. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantaquattro giorni.

13. 48. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessantatre giorni.

13. 49. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessantadue giorni.

13. 50. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessantuno giorni.

13. 51. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: sessanta giorni.

13. 52. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantanove giorni.

13. 53. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantotto giorni.

13. 54. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantasette giorni.

13. 55. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantasei giorni.

13. 56. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantacinque giorni.

13. 57. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantaquattro giorni.

13. 58. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantatre giorni.

13. 59. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantadue giorni.

13. 60. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquantuno giorni.

13. 61. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: cinquanta giorni.

13. 62. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantanove giorni.

13. 63. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantotto giorni.

13. 64. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantasette giorni.

13. 65. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantasei giorni.

13. 66. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantacinque giorni.

13. 67. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantaquattro giorni.

13. 68. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantatrè giorni.

13. 69. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantadue giorni.

13. 70. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quarantuno giorni.

13. 71. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: quaranta giorni.

13. 72. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentanove giorni.

13. 73. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentotto giorni.

13. 74. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentasette giorni.

13. 75. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentasei giorni.

13. 76. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentacinque giorni.

13. 77. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentaquattro giorni.

13. 78. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentatre giorni.

13. 79. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentadue giorni.

13. 80. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: trenta giorni, con le seguenti: trentuno giorni.

13. 81. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: decide con la parola: delibera.

13. 82. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire la parola: novanta con: centoventi.

13. 83. Menia.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: cento.

13. 84. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantanove giorni.

13. 85. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantotto giorni.

13. 86. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantasette giorni.

13. 87. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantasei giorni.

13. 88. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta giorni con: novantacinque giorni.

13. 89. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantaquattro.

13. 90. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantatre.

13. 91. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantadue.

13. 92. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: novanta con: novantuno.

13. 93. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sopprimere il comma 3.

13. 95. Menia.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: rettificati con la seguente: modificati.

13. 96. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 — sezione 13)

ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

2. Le regioni interessate possono altresì stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalisti-

che o programmi nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali. 3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 14.

Sostituire gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 con il seguente:

ART. 14 — 1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate le condizioni per la valorizzazione e tutela delle lingue regionali o minoritarie di cui all'articolo 2.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 2.

14. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

(A. C. 169 — sezione 14)

ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la

propria legislazione ai principi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni più favorevoli per le minoranze linguistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 15.

Sopprimerlo.

15. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: legislazione con la seguente: normativa.

15. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: stabiliti con la seguente: determinati.

15. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 — sezione 15)

ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le

associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 16.

Sopprimerlo.

16. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: siano presenti con le seguenti: vi siano.

16. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: nonché i comuni aggiungere le seguenti. ricompresi nelle suddette province.

16. 15. La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare con la seguente: stabilire.

16. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare con la seguente: decidere.

16. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: determinare con la seguente: deliberare.

16. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: obiettivi con la seguente: obiettivi.

16. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per gli organi di stampa fino a: nonché.

16. 7. Menia.

Al comma 1, sopprimere dalle parole: e per le emittenti fino alla fine del comma.

16. 8. Fragalà.

Al comma 1, sostituire la parola: utilizzino con la seguente: adoperino.

16. 9. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: finalità con la seguente: fine.

16. 10. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: salvaguardia con la seguente: tutela.

16. 11. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al CONFEMILI (Comitato Nazionale Federativo per le Minoranze linguistiche d'Italia) è assegnato il compito di rappresentare le minoranze linguistiche nelle sedi istituzionali italiane, europee ed internazionali, di assumere iniziative di coordinamento e di promozione nonché di svolgere studi e ricerche di comune interesse per le minoranze.

16. 12. Detomas.

(A. C. 169 — sezione 16)

ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 20 miliardi annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 17.

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

ART. 17.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono interamente a carico degli enti locali.

Consequente sopprimere l'articolo 22.

17. 2. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico degli stessi.

17. 3. Menia.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Oltre a quanto previsto negli articoli 6, comma 1 e 11, comma 2, le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono posti a carico del bilancio statale entro il limite massimo complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.

17. 20. La Commissione.

Al comma 1 sostituire la parola: sostenute con la seguente: effettuate.

17. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: derivanti dalla con le seguenti: conseguenti alla.

17. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: dello Stato con le seguenti: degli enti stessi.

17. 6. Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 15 per cento.

17. 7. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 25 per cento.

17. 8. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: degli importi erogati con le seguenti: delle somme erogate.

17. 9. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 4 miliardi.

17. 10. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

17. 11. Fragalà.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

17. 12. Menia.

Al comma 2 sostituire la parola: previa con la seguente: preliminare.

17. 13. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2 sostituire le parole: delle risorse, con le seguenti: dei fondi.

17. 14. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 2 sostituire la parola: effettuare, con la seguente: realizzare.

17. 15. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A fine anno solare, le spese sostenute dovranno essere documentate dall'ente locale competente ed ogni spesa non ritenuta congrua, dovrà essere restituita, pena la cessazione di ogni futura erogazione per le spese di cui al comma 1.

17. 1. Fragalà.

Al comma 3 sostituire la parola: ripartite con la seguente: divise

17. 16. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: avviene con le seguenti: deve avvenire

17. 17. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: indicazione con la seguente: menzione.

17. 18. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 3 sostituire la parola: congruità con la seguente: necessità.

17. 19. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 17)

ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

1. Le regioni e le province provvedono, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 1. Migliori, Armaroli, Cola, Fragalà, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedono, con le seguenti: possono provvedere.

***18. 3.** Menia.

Al comma 1, sostituire la parola: provvedono, con le seguenti: possono provvedere.

***18. 8.** La Commissione.

Al comma 1, sostituire la parola: appositi, con la seguente: particolari.

18. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: tutela, con la seguente: salvaguardia.

18. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: esistenti, con la seguente: presenti.

18. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, dopo le parole: esistenti, aggiungere le seguenti: per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge.

18. 7. Fragalà.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

1. Il Governo procede, a mezzo decreti da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti i Presidenti delle Giunte Regionali, a riconoscere personalità giuridica pubblica agli istituti di lingue minoritarie aventi sede nel

territorio nazionale, ove caratterizzati da adeguata tradizione culturale e rilevante incidenza sul tessuto sociale locale.

2. Alla necessaria dotazione finanziaria si provvede per estensione agli istituti di cui al comma 1, della vigente normativa in materia di autonomia finanziaria degli istituti scolastici, in quanto applicabile, come da decreto del Ministero della pubblica istruzione da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Saranno altresì attivate, a cura delle Giunte regionali competenti per territorio, le risorse disponibili a carico del Fondo sociale europeo.

4. Su tali iniziative i Presidenti delle rispettive Giunte relazioneranno annualmente al Governo.

18. 01. Aloï, Valensise, Fino, Poli Bortone.

(A. C. 169 – sezione 18)

ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 19.

1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva, Nuccio Carrara.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: due anni.

19. 2. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: dodici mesi.

19. 3. Menia.

Al comma 1, sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: sette mesi.

19. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data, con le seguenti: dal momento della.

19. 5. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data, con le seguenti: dal giorno di.

19. 6. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1, sostituire la parola: sentite, con le seguenti: previa consultazione delle

19. 7. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

(A. C. 169 – sezione 19)

ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 5. Menia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è disciplinata con norme di attuazione dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

20. 8. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1 sostituire la parola: l'applicazione con la seguente: l'attuazione.

20. 1. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: disposizioni con la seguente: norme.

20. 4. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: previste con la seguente: stabilite.

20. 2. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Al comma 1 sostituire la parola: rimessa con la seguente: demandata.

20. 3. Menia, Migliori, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle Regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

20. 01 Boato.

(A. C. 169 - sezione 20)

ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 21.

1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge.

2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

3. Il Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 21 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 21.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21 — 1. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sopprimere il comma 1.

21. 2. Fragalà.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove iniziative e programmi di sostegno alla lingua ufficiale sia presso le comunità di lingua italiana all'estero che altrove.

21. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Selva, Cola, Fragalà, Nania, Nuccio Carrara, Niccolini.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a condizione che le minoranze linguistiche italiane godano, nei corrispondenti Paesi esteri, di analogo trattamento.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto al comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri trasmette al Parlamento dettagliata relazione sullo stato della legislazione nei Paesi interessati in merito alla tutela del patrimonio culturale, storico e linguistico delle minoranze italiane, ivi residenti.

4. Il Governo, d'intesa con le Regioni interessate, promuove appositi accordi bilaterali con gli Stati di origine delle popolazioni minoritarie presenti sul territorio italiano, al fine di garantire, nel quadro della predisposizione di programmi di interscambi culturali, la reciproca tutela delle minoranze straniere in Italia ed italiane all'estero.

5. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.

21. 3. Aloi, Fino, Valensise.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione annuale in merito allo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla presente legge.

21. 4. Aloi, Fino, Valensise.

(A. C. 169 — sezione 21)

ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 22.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 17 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire 20 miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 22.

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

ART. 22 — 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 1998, la spesa di lire cinque miliardi annui, cui si provvede, per il triennio 1998-2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(Testo alternativo del relatore di minoranza Menia)

Sostituirlo con il seguente.

ART. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di

base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e, quanto a lire 2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

22. 5. La Commissione.

Al comma 1, dopo le parole: articolo 17 aggiungere le seguenti: e 21.

22. 1. Migliori, Menia, Armaroli, Cola, Fragalà, Selva.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 5 miliardi.

22. 3. Menia.

Al comma 1 sostituire le parole: 20 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

22. 2. Menia.

(A.C. 169 — sezione 22)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la proposta di legge, n. 169, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche, rappresenta una sintesi funzionale di numerosi progetti di legge presentati allo scopo di tutelare specifiche minoranze linguistiche esistenti in molti territori della nostra nazione. Si tratta di gruppi etnici di grande importanza storica e rilevante valore culturale che testimo-

niano con la loro esistenza i segni di antiche civiltà ormai del tutto scomparse, da cui, è bene ricordarlo, trae origine anche la nostra attuale società;

il testo della proposta rappresenta una cornice normativa di carattere generale e di indirizzo attraverso cui, in fase di attuazione delle relative disposizioni, si potranno tutelare le rispettive minoranze linguistiche adottando misure particolari idonee a promuoverne e diffonderne i caratteri storico-culturali che le caratterizzano;

al fine di tutelare due peculiari minoranze linguistiche presenti nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, la Grecanica e l'Albanese, è stata presentata il 15 maggio 1996, la proposta di legge n. 918 con lo scopo di tutelare, promuovere e valorizzare la loro cultura. Di questa proposta di legge l'atto in esame recepisce le finalità generali senza trattare le disposizioni specifiche, che, come detto, spetterà ad altri soggetti attuare;

si ritiene opportuno evidenziare che l'esigenza di tutelare le realtà etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi presenti in Calabria e Basilicata è, da tempo, avvertita. Ciò — del resto — in armonia con quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione, il quale a sua volta non intende ovviamente mettere in forse valori e principi che attingono alla sacralità dell'unità nazionale, frutto del sacrificio di chi, durante il Risorgimento, ha ritenuto di dover dare il proprio contributo a tale grande causa. Per questi motivi la tutela delle minoranze linguistiche grecaniche ed albanesi, presenti in Calabria e Basilicata come in Puglia e in Sicilia, non rappresenta alcun pericolo per l'unità nazionale, trattandosi, come nel caso delle comunità albanesi, di presenze che durante il Risorgimento hanno visto patrioti formarsi nel centro culturale di S. Demetrio Corone, liceo dal quale sono emerse le coscienze che hanno contribuito al riscatto nazionale;

nelle due guerre mondiali battaglioni albanesi si sono battuti per l'Italia su tutti i fronti, interni ed esterni, dando prova di coraggio e di lealtà alla bandiera;

altrettanto deve dirsi della presenza grecanica, che vede comunità le quali, nel corso dei secoli, a partire dal VIII secolo a.C. hanno consentito che, sia pure con grandi difficoltà, venisse tramandato e difeso un patrimonio di lingua, di cultura e di tradizione che fa ormai parte integrante dei valori del popolo italiano;

il Governo, al fine di non far perdere l'essenza peculiare della proposta di legge n. 918 del 1996, la quale in via di massima potrebbe ritenersi assorbita dalla presente proposta di legge, anche alla luce delle sue funzioni istituzionali di organo esecutivo, quando avranno efficacia le disposizioni contenute in questo atto, potrà svolgere una importante azione di stimolo e di controllo affinché le province, i comuni e la pubblica amministrazione delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, provvedano a realizzare gli interventi che venivano riportati nella citata proposta di legge 918 del 1996, utili a tutelare l'identità nazionale delle minoranze etnico-linguistiche grecaniche ed albanesi;

impegna il Governo:

ad attivarsi in modo fattivo affinché nella fase di attuazione delle disposizioni recate dalla proposta di legge n. 169 si possa conseguire il risultato di tutelare le minoranze etnico-linguistiche grecaniche, albanesi ed occitane nelle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia, in collaborazione con le associazioni regolarmente riconosciute come la lega italiana della minoranza *arbëresh*;

a stimolare i soggetti delegati affinché provvedano ad attuare le misure che la nuova legge gli affida ed in particolare:

le università delle regioni Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia perché istituiscano corsi di laurea in lingua, letteratura e storia albanese, grecanica, grika ed occitana, anche utilizzando le strutture pubbliche già esistenti, come l'Istituto regionale superiore di studi ellenofoni di Bova Marina ed il Collegio italo-albanese di San Demetrio Corone, siti nella regione Calabria;

le regioni Calabria e Basilicata perché provvedano ad istituire ed organizzare l'Istituto superiore di studi albanesi e grecanici, atto a favorire la diffusione delle due culture.

9/169/1 Aloï, Valensise, Poli Bortone, Fino, Molinari, Galeazzi, Olivo, Bergamo, Lo Presti, Brunetti, Filocamo, Maselli, Saia, Pampo, Crema, Romano Carratelli, Tassone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che le parlate locali delle regioni sono a tutti gli effetti lingue, possedendo esse una secolare tradizione letteraria scritta;

evidenziato che l'indubbia necessità di avere una lingua scritta e orale comune e codificata in tutta la Repubblica non esclude la tutela delle lingue locali affinché queste non divengano lingue « morte » ed il patrimonio culturale l'importanza sociale che esse svolgono come strumento di comunicazione venga in tal modo gradualmente distrutto o cancellato;

posto che l'UNESCO, cui l'Italia aderisce, promuove e salvaguarda le differenze culturali, e quindi anche linguistiche, nel mondo come irrinunciabile patrimonio comune dell'umanità;

impegna il Governo

a sostenere in tutte le forme possibili, nell'ambito della sua competenza, la salvaguardia, la diffusione e l'insegnamento delle lingue e delle culture presenti nel territorio nazionale di ogni altra popolazione stanziata nel territorio stesso che non siano comprese nell'articolo 2 del provvedimento in materia di tutela delle minoranze linguistiche, e per le quali venga fatta richiesta con delibera motivata dal

rispettivo consiglio regionale o da almeno i due terzi dei relativi consigli comunali.

9/169/2 Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

dal 5 novembre 1992 è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa la Carta europea per le lingue regionali e minoritarie;

sino ad oggi la Carta è stata sottoscritta da 18 Stati membri e ratificata da 7 Stati firmatari (ai quali sta per aggiungersi la Germania e la Gran Bretagna, nell'accordo relativo all'Irlanda del Nord, ha annunciato la volontà di sottoscrivere la Carta);

in Italia esistono 13 lingue minoritarie alloglotte, come indicato nel rapporto recentemente redatto dall'ufficio delle zone di confine e delle minoranze linguistiche del Ministero dell'interno;

nonostante l'articolo 6 della Costituzione preveda che « la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche », la maggior parte delle popolazioni di lingua minoritaria in Italia non dispone sinora di alcun impianto normativo di tutela e valorizzazione;

l'adesione del Governo italiano alla menzionata Carta, oltre ad affermare la volontà dell'Italia ad allinearsi agli *standards* europei in materia di tutela delle minoranze, rappresenterebbe un incentivo per gli organi dello Stato competenti ad affrontare e risolvere positivamente i problemi relativi alla tutela delle minoranze;

impegna il Governo

ad aderire alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, proponendone in seguito la ratifica al Parlamento italiano, a completamento del disegno di tutela delle minoranze linguistiche.

9/169/3 Caveri, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Rodeghiero, Barral, Chincharini.

La Camera,

premessi che:

la risoluzione adottata il 16 marzo 1998 dal Consiglio d'Europa concernente la carta europea delle lingue regionali o minoritarie afferma, nel preambolo, che « il diritto delle popolazioni a esprimersi nelle loro lingue regionali o minoritarie nell'ambito della loro vita privata e sociale costituisce un diritto imprescrittibile. [...] La difesa e il rafforzamento delle lingue regionali o minoritarie nei vari paesi e nelle varie regioni d'Europa, lungi dal costituire un ostacolo alle lingue nazionali, rappresentano un contributo importante all'edificazione dell'Europa basata su principi di democrazia e diversità culturale »;

lo Statuto della regione Veneto, all'articolo 2, afferma: « L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche tradizioni della sua storia. La regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle singole comunità »;

l'Istat in una recente rilevazione ha evidenziato che la lingua veneta è parlata correntemente dal 52 per cento degli abitanti della regione Veneto, la percentuale più alta fra i popoli presenti all'interno dello stato italiano;

impegna il Governo

a inserire la lingua veneta tra le lingue protette dal presente provvedimento di legge.

9/169/4 Vascon, Fongaro, Cavaliere, Dalla Rosa, Calzavara, Rodeghiero, Signorini, Giovanardi, Volontè.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

considerato che numerose regioni hanno già assunto autonome iniziative, an-

che in assenza di un quadro normativo generale, al fine di valorizzare le tradizioni culturali, linguistiche, folkloristiche e musicali;

valutato che nella regione Calabria sono presenti storiche minoranze albanesi, grecaliche e occitane;

impegna il Governo

ad assumere iniziative al fine di valorizzare le tradizioni culturali regionali promuovendo scambi sia tra le regioni italiane che con quelle dell'Europa e dell'area del Mediterraneo.

9/169/5 Tassone.

La Camera,

considerato che sia il piemontese che il veneto hanno piena dignità di lingua, con una propria *koiné*, una propria grammatica, una letteratura e una tradizione che ne tratteggiano l'identità,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela delle lingue piemontese e veneta, adeguate alle loro peculiarità e alla loro tradizione, favorendone l'attenzione della scuola, dell'università e dei mezzi radiotelevisivi verso il patrimonio culturale e storico di cui sono espressione.

9/169/6 Borghezio, Calzavara, Teresio Delfino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che i Rom ed i Sinti sono presenti in Italia fin dal secolo XIV e costituiscono quindi una minoranza linguistica storica di grande rilevanza e che è in corso un processo di stanziacità di tali minoranze,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela delle comunità Rom e Sinti adeguate alle loro peculiari caratteristiche linguistiche storico-culturali.

9/169/7. Maselli, Jervolino Russo, Di Bisceglie, Brunetti, Boato.

La Camera,

impegna il Governo

a promuovere idonei provvedimenti per valorizzare gli idiomi italiani di dignità letteraria.

9/169/8. De Biasio Calimani, Maselli.

La Camera,

nell'approvare la legge per la tutela delle minoranze linguistiche in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione,

impegna il Governo

a promuovere la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme d'intervento.

9/169/9. Boato.

La Camera,

considerato che i veneti sono stati annessi all'Italia dal plebiscito del 1866 ed essendo stati fino a quella data popolo sovrano che parlava una propria lingua ufficiale dotata di grammatica, fonetica e sintassi utilizzata in tutti gli atti ufficiali della repubblica serenissima,

impegna il Governo

ad adottare misure per tutelare la lingua veneta come caratteristica lingua storica.

9/169/10. Cavaliere, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che la proposta di legge n. 169 e abbinate, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, rappresenta una normativa quadro e di indirizzo finalizzata, tra l'altro, a promuovere e valorizzare i patrimoni linguistici e culturali che fanno parte integrante dei valori del popolo italiano;

considerato che nell'ambito delle lingue minoritarie indicate all'articolo 2 numerose regioni hanno assunto iniziative e provvedimenti al fine di valorizzare tradizioni culturali e linguistiche;

considerato altresì che il provenzale rappresenta una lingua di grande valenza culturale e linguistica,

impegna il Governo

ad adottare misure di particolare tutela della tradizione linguistica e culturale provenzale.

9/169/11. Teresio Delfino.

La Camera,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative tese a favorire condizioni di reciprocità circa la tutela delle minoranze linguistiche;

a tale fine, con riferimento alla presenza di minoranze linguistiche italiane, nei confinanti paesi europei si impegna il Governo ad adottare specifiche iniziative in merito.

9/169/12. Migliori, Niccolini.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**(Sezione 1 – Attuazione dei provvedimenti tesi a favorire l'occupazione giovanile)**

CIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il Parlamento ha approvato una serie di provvedimenti intesi a favorire l'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile, provvedimenti come i contratti di formazione, il lavoro interinale, le borse di lavoro, i prestiti d'onore, i lavori socialmente utili, l'apprendistato degli artigiani, i piani di inserimento professionale, ed altri ancora;

tutti questi provvedimenti non hanno conseguito, finora, i risultati che erano stati previsti ed era lecito attendersi, talché l'occupazione non ha fatto significativi progressi;

una causa rilevante di tale situazione è sicuramente rappresentata dalle procedure burocratiche e dai ritardi amministrativi che creano difficoltà spesso insuperabili;

un esempio tipico di simili ritardi è costituito dalla applicazione nella regione Campania della legge per l'inserimento professionale di giovani privi di occupazione (legge n. 451/1994); infatti, mentre gli studi professionali che stanno utilizzando giovani disoccupati hanno regolarmente versato alla banca accreditata le somme a loro carico previste dall'articolo 15 della citata legge, non risulta che lo Stato abbia provveduto ad accreditare la contribuzione a suo carico, pari a lire 330.000 mensili. Nemmeno l'intero importo versato dai datori di lavoro è stato finora corrisposto ai giovani interessati, creando così

un diffuso e giustificato malcontento fra gli interessati ed i titolari degli studi professionali che hanno aderito all'iniziativa, con grave pregiudizio per la credibilità del Governo e della maggioranza che lo sostiene —:

se il Governo abbia consapevolezza della suddetta situazione, quali iniziative intenda assumere per favorire la concreta attuazione dei provvedimenti già approvati e se non ritenga necessario decentrare poteri, competenze e risorse ad uffici, istituzioni ed enti territoriali affinché, in accordo con le corrispettive parti sociali, possano gestire la fase applicativa delle leggi, assumendosene le relative responsabilità. (3-02505)

(16 giugno 1998).

(Sezione 2 – Iniziative diplomatiche a sostegno della Grecia nella questione di Cipro)

ORESTE ROSSI e CAVALIERE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

è necessario garantire il bacino del Mediterraneo come area geografica sicura per tutti i Paesi che vi si affacciano, al fine di migliorare i rapporti Nord-Sud anche in termini di partnerariato euromediterraneo;

da decenni si trascina il problema dell'isola di Cipro, spezzata in due dall'occupazione armata da parte della Turchia;

la Grecia è parte integrante dell'Unione europea;

la Turchia è sovente oggetto di prese di posizione da parte dei vari organi dell'Unione europea e dei singoli Stati facenti parte dell'Unione in termini di rispetto dei diritti umani, ovvero di democrazia;

in questa situazione apparentemente di stallo tra Grecia e Turchia si possono rintracciare nuovi segmenti di conflitto, situazioni da monitorare con attenzione in quanto possono trasformarsi in qualsiasi momento in terreno di scontro e di destabilizzazione internazionale, nonché di attrito nei rapporti tra la Grecia ed i Paesi dell'Unione europea —:

se il Governo italiano intenda promuovere iniziative diplomatiche volte a supportare la Grecia nella sua richiesta di riottenere l'isola di Cipro. (3-02506)

(16 giugno 1998).

(Sezione 3 — Informazione dei risparmiatori nel processo di privatizzazione dell'Eni)

LANDI, SELVA e ARMAROLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

il caso ENI ripropone una forma di privatizzazione, la cui realizzazione pratica prevede ancora una volta il ricorso ai « poteri speciali » previsti dalla legge n. 322 del 1994, in tema di privatizzazioni di imprese pubbliche;

i « poteri speciali » (cosiddetta *golden-share*) dello Stato possono essere esercitati anche se la quota di partecipazione pubblica scende sotto la soglia della maggioranza assoluta del capitale sociale dell'ENI;

i sottoscrittori che acquisteranno le azioni offerte con l'operazione « ENI 4 » effettueranno l'investimento al fine di par-

tecipare quali soci di un'impresa privata e funzionante secondo regole di governo societario privatistiche —:

se il Governo non ritenga opportuno informare pubblicamente i risparmiatori interessati sui poteri della *golden-share* — che si ripropone con l'« ENI 4 » — e sulle incidenti caratteristiche limitative che essi comporteranno sulla privatizzazione, promuovendo un'indagine della Consob al fine di verificare se i prospetti informativi dell'operazione garantiscano la trasparenza del collocamento delle azioni sul mercato e, ove ne sussistano le conseguenti condizioni, disponendo la sospensione temporanea del collocamento; se non ritenga altresì opportuno sottoporre la questione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, onde accertare se i fatti presupposti integrino eventualmente un'ipotesi di pubblicità in danno ai risparmiatori.

(3-02507)

(16 giugno 1998).

(Sezione 4 — Aumento del ticket sui farmaci e la gratuità della cura Di Bella)

MASSIDDA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

sino ad oggi la questione del cosiddetto « metodo Di Bella » è stata affrontata dal Governo in termini errati e superficiali, se non addirittura boicottata;

il Governo, consuo decreto, ha consentito la gratuità della cura;

insieme a questa decisione ha aumentato i *ticket* sui medicinali scaricando così su tutti i cittadini il costo di un'operazione che, considerando l'ormai esiguo prezzo dei farmaci alla base del metodo Di Bella e quello elevato di medicinali usati in chemioterapia (che verrebbero invece sostituiti dal nuovo metodo di cura), non giustifica una scelta di questa natura;

così facendo si crea una vera e propria guerra tra malati di tumore e gli altri cittadini —:

se, a fronte delle considerazioni svolte, non ritenga di sospendere la decisione di aumentare i *ticket* sui medicinali. (3-02508)

(16 giugno 1998).

(Sezione 5 — Interventi per le imprese che investono nel Mezzogiorno)

PISCITELLO, SCOZZARI e DANIELI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

nonostante le buone intenzioni del Governo ed i recenti provvedimenti adottati in favore delle famiglie con redditi al di sotto del livello di sussistenza, il tasso di disoccupazione e gli indicatori di povertà delle regioni meridionali non mostrano alcuna inversione di tendenza;

il 20 giugno 1998 i sindacati hanno indetto una manifestazione nazionale a Roma, alla quale parteciperanno anche numerosi sindaci delle principali città meridionali, per sollecitare l'attenzione del Governo sull'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, in considerazione delle difficoltà di attuazione e di coordinamento degli strumenti sin qui adottati per lo sviluppo dell'occupazione;

i dati recentemente pubblicati dalla Banca d'Italia, relativi ad una previsione di crescita degli investimenti produttivi nel Meridione del 41 per cento nel solo 1998, sono confermati da Prometeia, che prevede per il periodo 1998-2002 uno sviluppo industriale superiore a quello del resto del Paese; tuttavia i medesimi dati mostrano che i consumi delle famiglie meridionali cresceranno meno che nel resto del Paese, segno inequivocabile di un mancato sviluppo, *rebus sic stantibus*, dell'occupazione al Sud;

in questo quadro o lo sviluppo dell'occupazione e delle regioni meridionali divengono priorità nazionale o deve ritenersi fallita l'esperienza del Governo dell'Ulivo —

se il Governo non ritenga opportuno, in aggiunta ad una più puntuale attuazione degli strumenti già previsti, indirizzare il complesso delle agevolazioni alle imprese che investano nel Mezzogiorno verso attività a maggiore intensità di lavoro e prevedere nuove occasioni di sviluppo consentendo la creazione di zone franche portuali in tutte le regioni meridionali. (3-02509)

(16 giugno 1998).

(Sezione 6 — Interventi per lo sviluppo e l'occupazione)

LAMACCHIA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

la realtà, fatta di venti milioni di disoccupati, che è stata fotografata durante il recente incontro a Cardiff tra i Paesi dell'Unione europea, dimostra come questo problema abbia raggiunto un livello di guardia tale da diventare il primo punto all'ordine del giorno dell'agenda politica di tutti i Governi dell'Europa;

è convinzione ormai unanime che su questa problematica l'intero Paese, Governo compreso, dovrà tenacemente impegnarsi affinché gli sforzi sostenuti da tutti per centrare l'obiettivo Europa producano, in termini di sviluppo ed occupazione, quei benefici che tutti attendono;

con il documento programmatico e il patto per il lavoro del 24 settembre 1996, da parte del Governo si è voluto imprimere un'accelerazione al piano d'azione per l'occupazione che, ci si augura, dovrebbe dare i suoi frutti, in particolare nel Mezzogiorno, nei prossimi tre anni con seicentomila nuovi posti di lavoro;

sabato 20 giugno 1998 ci sarà una manifestazione nazionale dei sindacati per richiedere la massima attenzione sul problema occupazionale e la piena attuazione di quanto previsto dal patto per il lavoro, a dimostrazione di come su questa problematica sia ormai ora di diventare al massimo operativi;

l'obiettivo previsto dal Governo di migliorare le possibilità occupazionali degli individui, puntando soprattutto sui giovani con l'incremento dell'informazione, dell'orientamento e della formazione professionale, è sicuramente uno dei tasselli fondamentali per dare origine a nuove forme autonome di sviluppo —:

come e in che tempi il Governo intenda muoversi su questa delicata materia e se non si ritenga, in ogni caso, indispensabile incrementare opere infrastrutturali nel Mezzogiorno d'Italia affinché si possa realmente coniugare lo sviluppo con l'occupazione. (3-02510)

(16 giugno 1998).

(Sezione 7 — Iniziative per la soluzione della crisi nel Kosovo)

RANIERI e GUERRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che;

la situazione nella regione del Kosovo diventa sempre più drammatica;

le autorità di Belgrado ricorrono alla violenza aperta e alla repressione sottraendosi al negoziato con la comunità albanese del Kosovo —:

quale sia la valutazione del Governo italiano e quali iniziative sia impegnato a svolgere, nel quadro delle decisioni che la Comunità internazionale sta valutando, per imporre alle autorità di Belgrado la strada di un dialogo effettivo che porti al ricono-

scimento dei diritti della comunità albanese del Kosovo e alla soluzione della crisi.

(3-02511)

(16 giugno 1998).

(Sezione 8 — Processo di privatizzazione dell'Eni)

NESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, con riferimento alla emissione della quarta *tranche* delle azioni dell'Eni, in che modo sia stata salvaguardata l'indipendenza del nostro Paese in un settore strategicamente fondamentale.

(3-02512)

(16 giugno 1998).

(Sezione 9 — Dichiarazioni del sottosegretario Corleone sulla procreazione medicalmente assistita)

SCOCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il sottosegretario di Stato Franco Corleone ha affermato alla Commissione giustizia della Camera il 19 marzo 1998, in merito alla procreazione medicalmente assistita, che la legge non si incanala, come avrebbe dovuto, sulla libertà di procreare, ma sulla patologia della sterilità e ne restringe la « terapia » alle sole coppie eterosessuali, in età fertile, coniugate o stabilmente conviventi, escludendo, dunque, dall'accesso alle tecniche i singoli —:

se il parere espresso dal sottosegretario Corleone risponda o meno alle determinazioni e alle convinzioni del Governo. (3-02513)

(16 giugno 1998).

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Fenomeni separatisti
in Europa)****A) Interpellanza:**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

l'organizzazione separatista basca Eta, di ispirazione marxista, ha compiuto un atto di barbarie ingiustificabile con l'assassinio del giovane consigliere comunale di Ermua, Miguel Angelo Blanco Garrido, la cui unica colpa era quella di essere iscritto allo stesso partito del primo ministro Aznar e di svolgere attività politica nei Paesi baschi;

milioni di spagnoli sono scesi in piazza, manifestando in una spontanea protesta popolare nelle tre capitali della regione, per dimostrare l'indignazione contro l'efferato omicidio del giovane esponente politico –:

quali iniziative intenda urgentemente assumere nelle sedi europee per affrontare i problemi dell'Europa politica, e non solo quelli monetari, di fronte ad una così grave *escalation* dei fenomeni separatisti e secessionistici, che interessano non solo la giovane democrazia spagnola, ma che rischiano di minare, in diversi paesi, nella fase più delicata, il processo di costruzione europea.

(2-00611) « Tassone, Sanza, Teresio Del-
fino, Volontè, Marinacci, Car-
melo Carrara, Grillo, Panet-
ta ».

(14 luglio 1997).

**(Sezione 2 – Condanna di membri della
direzione del partito Herri Batasuna)****B) Interrogazione:**

DALLA ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

il tribunale supremo di Spagna ha condannato a sette anni di carcere i ventitré membri della direzione di Herri Batasuna, partito politico legale degli indipendentisti baschi:

la sentenza sarebbe stata emessa per « collaborazione » con il gruppo armato dell'Eta;

il reato consisterebbe invece, secondo notizie di stampa, nell'aver diffuso, nel febbraio 1996, in uno spazio televisivo riservato ad Herri Batasuna, un video in cui guerriglieri « etarras » avanzavano proposte di pace allo Stato centralista spagnolo;

appare particolarmente grave il fatto che sia stato colpito un partito legalmente riconosciuto e legittimamente rappresentato nel Parlamento spagnolo –:

quali iniziative diplomatiche intenda assumere il Governo italiano per promuovere il rispetto delle fondamentali libertà democratiche, circoscrivendo rigorosamente i confini dei reati d'opinione.

(3-01771)

(4 dicembre 1997).

(Sezione 3 — Arresto dell'equipaggio del motopeschereccio Francesco Saverio)**C) Interrogazioni:**

GIACALONE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

ancora una volta l'uso delle armi nel canale di Sicilia drammatizza le condizioni di lavoro dei pescatori di Mazara del Vallo;

nella notte del 30 luglio 1997, in acque internazionali, a 15 miglia da Lampedusa, i motopescherecci *Francesco Saverio*, *Giulia* e *Marianna Asaro* sono stati aggrediti dal fuoco di una unità navale militare tunisina. I pescherecci *Giulia* e *Marianna Asaro* sono sfuggiti all'aggressione recandosi nel porto di Lampedusa, mentre il motopeschereccio *Francesco Saverio* è stato raggiunto dal pattugliatore tunisino e alcuni marittimi italiani sono stati costretti sotto la minaccia delle armi a salire sull'unità navale militare e tradotti insieme al motopesca nel porto di Sfax;

le autorità militari tunisine responsabili dell'atto piratesco si sono rifiutate di fornire ogni adeguata giustificazione di tale scellerato comportamento al nostro comando generale delle capitanerie di porto, che l'ha ripetutamente sollecitata, e che, con grande senso di responsabilità e perizia, ha seguito puntualmente, in costante raccordo con l'unità di crisi del ministero, vigilando con mezzi aerei e navali e fornendo all'interrogante tempestiva informazione, l'evoluzione degli eventi —:

se non intenda: elevare attraverso le opportune vie diplomatiche vibrata protesta verso il Governo tunisino per tale vile atto predatorio; verificare le attuali condizioni di salute dell'equipaggio italiano tradotto nel porto di Sfax e richiederne immediato rilascio insieme a quello del motopesca; richiamare il Governo tunisino affinché lo stesso impegni le proprie autorità della marina militare e le gendarmarie di porto ad una più responsabile vigilanza delle acque territoriali al fine di garantire permanenti serene attività di pesca nel canale di Sicilia, quale condizione

prodromica e indispensabile per il mantenimento e lo sviluppo di migliori relazioni socio-culturali ed economiche tra i due Paesi, considerando altresì che il settore della pesca mazarese è occasione di lavoro anche per un elevato numero di immigrati extra-comunitari per la quasi totalità di nazionalità tunisina. (3-01448)

(31 luglio 1997).

VOLONTÈ. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quali misure pratiche intenda adottare per impedire il verificarsi di situazioni quale quella occorsa al motopesca « Francesco Saverio », il cui equipaggio è stato preso in ostaggio il 30 luglio 1997 dalla vedetta tunisina « Kiriati », nonostante che il peschereccio navigasse in acque italiane;

se non ritenga opportuno che il governo tunisino ponga le proprie scuse ufficiali per il grave episodio verificatosi, che viene a configurarsi come un vero e proprio atto di pirateria condotto da una nave da guerra e un attentato alla sovranità italiana. (3-01455)

(15 settembre 1997).

(Sezione 4 — Mantenimento dell'ordine pubblico in Albania)**D) Interrogazione:**

MARINACCI e VOLONTÈ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il cittadino albanese Arian Bedini è rimasto ucciso a Valona nel corso di una sparatoria con una banda di estorsori, mentre difendeva la fabbrica del cognato, l'imprenditore Francesco Luciani;

il cittadino italiano, a seguito delle minacce ricevute, aveva richiesto l'aiuto del nostro contingente militare, il quale interveniva prelevandolo dalla fabbrica e disponendo il suo immediato rimpatrio, solu-

zione questa inizialmente rifiutata dal nostro imprenditore, in quanto ciò avrebbe rappresentato il cedimento al ricatto, l'aumento delle possibilità di esporre la fabbrica al saccheggio e la conseguente disoccupazione delle maestranze;

l'atto criminale appare inscrivibile, così come quello accaduto la notte successiva all'azienda Vlora confezioni dell'imprenditore Vittorio Giannetta, nel clima di insicurezza per le persone ed i beni alimentato dall'attività di bande armate che, sfuggendo a qualsiasi controllo, non esitano a condurre vere e proprie azioni belliche con l'impiego di armi da guerra;

sinora l'attaccamento al lavoro e all'impresa da parte dei soli dipendenti e di loro congiunti, con il sacrificio estremo della vita, sono valsi armi alla mano a preservare gli impianti dal furto e dal saccheggio, proteggendo così la speranza in una futura ripresa delle attività e di riscatto materiale e morale da una situazione di caos in cui pochi disonesti hanno precipitato la zona di Valona —:

se non ritengano grave la situazione esistente nell'estremo sud dell'Albania, alla luce delle possibilità di giungere ad un ristabilimento delle condizioni minime di legalità in cui la preservazione delle strutture produttive rappresenta condizione essenziale e determinante come insegna anche la nostra storia con la difesa delle fabbriche attuata durante la Resistenza;

quali siano i motivi in base ai quali il contingente multinazionale, nonostante la richiesta di soccorso, non abbia ritenuto di intervenire per tutelare la vita dei cittadini albanesi asserragliati nella fabbrica sottoposta al fuoco delle armi, minando in tal modo la stessa credibilità dell'intervento umanitario deciso dal Governo;

se non ritengano, nel caso di non sufficientemente chiara interpretazione delle regole di ingaggio, di impartire in modo esaustivo al comandante della forza di intervento una specifica direttiva che indichi come la protezione di persone da gravi atti criminosi, così come prescritto,

posti in essere da bande di criminali contro cittadini albanesi, rientri a pieno titolo in tale ipotesi;

se, infine, condividano l'opinione degli interroganti secondo cui tale episodio possa costituire un increscioso precedente nei confronti delle speranze riposte dalla popolazione albanese nell'intervento internazionale affinché siano ristabilite condizioni minime di sicurezza, incentivando, all'opposto, sia la detenzione di armi da parte della popolazione, principale causa dell'insicurezza esistente, sia la ricerca di una via scampo all'estero, in primo luogo nel nostro Paese, ipotesi questa che sta trovando conferma nella nuova ondata di profughi arrivati in questi giorni nei nostri porti. (3-01042)

(30 aprile 1997).

(Sezione 5 — Modalità di redazione della risposta all'interrogazione n. 4-10193)

E) Interrogazione:

DOMENICO IZZO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nell'interrogazione n. 4-10193, pubblicata nell'allegato B del 21 maggio 1997, l'interrogante ha lamentato la mancata adesione alla celebrazione del 25 aprile 1997 da parte dei militari della stazione dei carabinieri di Montalbano Jonico (Matera);

in data 3 settembre 1997 è stata data risposta scritta al citato atto di sindacato ispettivo;

la risposta, ad avviso dell'interrogante, è stata evidentemente redatta sulla base di notizie mendaci che sono state deliberatamente fornite al fine di negare le proprie responsabilità e ciò, che costituisce un atto di infedeltà al Governo, si aggiunge ad un comportamento omissivo e fazioso;

è necessario evitare che singoli inqualificabili comportamenti possano determinare ombre e sospetti sull'operato dei tanti militari della benemerita Arma dei cara-

binieri che quotidianamente e con grande spirito di sacrificio servono fedelmente lo Stato, e a tal fine occorre comminare adeguate sanzioni ai responsabili dei gravi fatti denunciati —:

se e con quali misure il Governo intenda attivarsi per fare chiarezza sulla vicenda e per far emergere e sanzionare le relative responsabilità. (3-01475)

(16 settembre 1997).

(Sezione 6 — Impiego di personale specializzato della Marina militare per lo sgombero di fondali in Albania)

F) Interrogazione:

GIANNATTASIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

non esiste uno stato di belligeranza che giustifichi l'impiego di militari di reparti altamente operativi al di fuori del territorio nazionale e precisamente in Albania;

l'operazione «Alba», che poteva giustificare tale impiego, si è conclusa;

la preparazione di ufficiali effettivi della Marina militare è altamente costosa sia nella fase dell'Accademia e della scuola d'applicazione sia nella fase successiva delle specializzazioni;

il corpo degli incursori subacquei di La Spezia è quanto di più selettivo ed operativo possa esistere fra tutte le marine del mondo;

il porto dell'isola di Saseno è ostruito da navi albanesi autoaffondate durante i sommovimenti eversivi verificatisi nel marzo scorso e potrebbe anche essere minato;

tali navi hanno ridotto la profondità dei fondali al punto di impedire l'ingresso di naviglio anche leggero;

per la rimozione di tali navi si può ben ricorrere a ditte specializzate italiane;

non risulta sia stato firmato un protocollo d'intesa fra Italia ed Albania per lo sgombero di tali fondali;

sono da evitare situazioni che presentino il rischio di perdita di vite umane di militari al di fuori dei compiti istituzionali delle Forze armate —:

quali siano in dettaglio situazione, ordini e responsabilità relative al decesso del tenente di vascello Lorenzo Lazzareschi;

se risponda a verità la notizia di pressioni svolte dal Ministro Andreatta sul capo di Stato maggiore della difesa, ammiraglio Venturoni, affinché la Marina militare sgomberasse i fondali del porto di Valona;

se esista un protocollo d'intesa fra il Governo italiano e quello albanese sull'impiego di personale della Marina militare per la rimozione di navi affondate o per operazioni di sminamento nei porti albanesi. (3-01956)

(12 febbraio 1998).